

Da: nuovosito@ordineingegneri.milano.it
Oggetto: INARCASSA COMUNICAZIONE 2 GIUGNO 2021

Comunicazione Inarcassa 2 GIUGNO 2020

Gentile collega

come sempre ti invio le principali novità della nostra Cassa di previdenza

ESONERO CONTRIBUTI PROFESSIONISTI 2021: I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DA INARCASSA IN ATTESA DEGLI OPPORTUNI CHIARIMENTI E DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO

Ricordo che, la Legge di bilancio 2021 ha istituito un Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali per il 2021 dovuti da:

~ lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali e alla gestione separata INPS dai **professionisti con cassa previdenziale ordinistica [tra cui Inarcassa]**

~ medici, infermieri e altri operatori sanitari in pensione ma assunti temporaneamente per fronteggiare l'emergenza Covid .

Il fondo aveva una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro. Il Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) ha poi aumentato le risorse a disposizione portandole a 2,5 miliardi di euro al fine di garantire ai titolari di partita IVA un esonero dai contributi fino a 3 mila euro. Dall'esonero restano esclusi i premi dovuti all'INAIL.

Il provvedimento riprende quanto già contenuto nella Legge di Bilancio 2021 in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti, in caso di **calo di fatturato o corrispettivi per il 2020 non inferiore al 33% e reddito complessivo fino a 50.000 euro.**

La platea dei potenziali beneficiari supererebbe la soglia degli 800.000 titolari di partita IVA, comprendendo sia i professionisti iscritti alle casse private sia gli iscritti alla Gestione Separata INPS.

Possano accedervi unicamente le partite IVA che:

~ nel 2019 hanno percepito un reddito complessivo fino a 50 mila euro;

~ nel 2020, hanno registrato un calo di fatturato o corrispettivi pari almeno al 33% rispetto all'anno precedente.

~ Risultano iscritti alla cassa entro il 1.1 .2021 (in caso di iscrizione /cancellazione successiva sarà previsto esonero frazionato)

~ non sono titolari di pensione diretta (hanno invece accesso all'esonero i titolari di pensione indiretta e di invalidità)

~ sono in regola con gli adempimenti contributivi

~ possono dichiarare la non titolarità di un contratto di lavoro subordinato.

La domanda può essere effettuata entro il 31 ottobre ad un solo Ente di previdenza.

Non ci saranno esborsi anticipati dalle casse private come invece è stato per la prorogazione dei bonus; le casse provvederanno ad una rendicontazione mensile e al termine del periodo. 31.10.2021 - le stesse casse faranno richiesta di rimborso per gli iscritti che hanno fatto domanda di esonero ai ministeri competenti.

Il beneficio previsto è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e nei limiti ed alle condizioni di cui alla stessa Comunicazione.

I criteri e le modalità con cui verrà attuato l'esonero contributivo per liberi professionisti sono stati fissati nel Decreto firmato dal ministro Orlando. Il provvedimento è ora all'esame della Corte dei conti ed è atteso poi in Gazzetta ufficiale.

Nel testo del decreto di attuazione dell'esonero, si legge che l'importo dell'esonero viene riconosciuto sulle rate relative alla tariffazione di competenza 2021, in scadenza entro il 31 dicembre. Chi non è obbligato al versamento di contributi minimi si vedrà calcolato il beneficio sui contributi previdenziali complessivi dovuti a titolo di acconto 2021 (*è stata inoltrata richiesta di chiarimento a tale proposito per sapere se ci si riferisca solo ai contributi minimi o anche al conguaglio dovuto entro fine anno riferito ai redditi dell'anno precedente*).

I contributi già versati potranno essere richiesti a compensazione o a rimborso entro il 30 novembre 2021. La agevolazione spetta solo a chi è in regola con i contributi.



In attesa della bollinatura del decreto attuativo e dell'approvazione della Unione Europea, **Inarcassa** ha adottato le seguenti **misure in favore dei propri iscritti**:

- non sanzionare i ritardati pagamenti sulla contribuzione minima dovuta alle scadenze istituzionali del 30 giugno e del 30 settembre 2021, se effettuati entro il 31 dicembre 2021; Ciò significa che riceveremo i MAV [o F24] per il pagamento delle due rate dei minimi alle scadenze ordinarie (30 giugno e 30 settembre), ma che se pagheremo oltre tali date, ma entro il 31 dicembre non saranno applicate sanzioni.

Per coloro che **esercitano la facoltà di esonero** del pagamento del contributo soggettivo minimo:

- è sospesa la riscossione del contributo soggettivo minimo 2021 fino al rimborso totale o parziale da parte del Ministero;

- è rimodulata la commissione MAV per la quota corrispondente al contributo integrativo minimo e contributo di maternità e paternità (non oggetto di esonero) alla data del 31 dicembre 2021;

Limitatamente all'anno 2021, gli iscritti potranno presentare formale istanza per l'esercizio della **deroga** al pagamento del contributo soggettivo minimo entro il 31 luglio. Entro lo stesso termine può essere revocata la domanda.

La **presentazione della domanda di esonero ha effetti decadenziali della istanza di deroga** eventualmente presentata ai sensi dell'art. 4.3. bis del RGP, senza intaccare il plafond del numero massimo di cinque annualità fruibili previste dal Regolamento Generale Previdenza (RGP).

La contribuzione sospesa oggetto di esonero non è ostativa al rilascio del certificato di regolarità e alla liquidazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Chi ha aderito alla rateizzazione bimestrale dei minimi avrà restituzione dei contributi versati solo dopo la comunicazione di Ministeri sul quantum accreditabile sulla posizione previdenziale dell'iscritto e dell'effettivo trasferimento del rimborso da parte del Ministero.

Tutte le informazioni, utili alla miglior fruizione dell'agevolazione prevista dal Decreto, verranno fornite ad avvenuta pubblicazione del testo definitivo sul sito istituzionale e su Inarcassa On line, dove sarà contestualmente reso disponibile il modello telematico per presentare richiesta.

ATTENZIONE !!!!!!!!!!! ISCRITTI CON MENO DI 35 CHE RICADONO NELL'AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA

Ricordo che dal 1.1. 2021 è in vigore il Regolamento Generale Previdenza che consente la riduzione del pagamento dei contributi minimi solo se il reddito è inferiore al reddito medio di inarcassa (circa 27/28.000 euro . dato approssimativo).

Inarcassa conoscerà il reddito che hai prodotto nel 2021 dopo che avrà acquisito i dati dalla dichiarazione dovuta da noi iscritti entro ottobre 2022.

Vorrei evidenziare la seguente possibilità: quest'anno sei tenuto a versare solo 1/3 del contributo soggettivo minimo poiché ricadi ancora nella agevolazione degli iscritti con meno di 35 anni, ma il prossimo anno, a dichiarazione dell'effettivo reddito che hai prodotto, Inarcassa ti chiederà di corrispondere la restante quota di minimi poiché superi la soglia del reddito medio di Inarcassa.

Se pensi di rientrare nella casistica dell'esonero contributivo e di avere un reddito superiore a quello medio di inarcassa ti suggerirei di valutare l'opportunità di pagare l'intero importo del contributo minimo soggettivo per avere il massimo rimborso possibile da parte dei Ministeri. **Avrai infatti diritto al rimborso dei soli contributi versati nel 2021.**



BONUS COVID-19?

Il Cda ha deliberato di prorogare i termini di erogazione del **sussidio una tantum per gli eventi malattia da COVID-19 con insorgenza dell'evento entro il 31 luglio 2021**, data in cui - ad oggi - è prevista la cessazione dello stato di emergenza. Le prestazioni saranno liquidate in ordine cronologico, in base alla data di presentazione delle domande, nei limiti dello stanziamento che residua al Bilancio di previsione 2020

Bonus Covid 2020 esenti da imposte

Gli importi erogati da Inarcassa nel 2020, a favore dei professionisti lavoratori autonomi, a titolo di sostegno al reddito per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono esenti dalle imposte e non concorrono dunque alla formazione del reddito imponibile per l'anno 2020.

Rientrano;

~ indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio, ai liberi professionisti iscritti, a valere sul Fondo appositamente costituito in seno al Ministero del Lavoro, ai sensi dell'art. 44 del DL 18/2020 e dell'art. 78 DL 34/2020 (indennità ex lege+);

~ contribuito, volontariamente istituito da Inarcassa con fondi propri, in favore degli iscritti titolari di pensione di invalidità ed indiretta ai superstiti, esclusi dal precedente beneficio, alle medesime condizioni di importo e reddituali previste per le indennità ex lege (bonus).

Entrambi i contributi sono esclusi ai fini fiscali: il primo in base alle istruzioni del DM attuativo del 28/3/2020; il secondo in virtù della risposta n.173/2021 dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 956-2811/2020, rivolto ad hoc da Inarcassa a riguardo. Tutti i professionisti interessati riceveranno per Pec la Certificazione Unica attestante tali redditi esenti.

PROSSIME SCADENZE:

Deroga al pagamento del minimo soggettivo al 31 luglio

Gli iscritti con redditi annuali che determinino importi inferiori al minimo contributivo, per un massimo di cinque anni anche non consecutivi, possono richiedere la deroga al pagamento del minimo soggettivo. La richiesta va inoltrata tramite applicazione dedicata, disponibile su Inarcassa On Line alla voce Agevolazioni, **solo per il 2021 entro il 31 luglio** anziché l'usuale 31 maggio e potrà essere eventualmente annullata entro la stessa data. Si ricorda che recenti modifiche normative. Sono esclusi i pensionati Inarcassa e i Pensionati di altro Ente, e i giovani che godono delle agevolazioni contributive e chi ha già esercitato questa facoltà cinque volte.



SCADENZA I RATA MINIMI 2021

AL 30 GIUGNO SCADENZA PRIMA RATA MINIMI 2021 che, come sopra indicato, potrà essere pagata entro il 31/12/2021 senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Per l'anno in corso gli importi del contributo minimo (soggettivo + integrativo + maternità/paternità) sono:

CONTRIBUTO SOGGETTIVO: **Ö2.360** [interamente deducibile ai fini fiscali].

CONTRIBUTO INTEGRATIVO: **Ö705** [non assoggettabile all'IRPEF e non concorre alla formazione del reddito professionale]

Nota dal 01/01/2021 il contributo integrativo minimo, sia soggettivo sia integrativo, è dovuto per intero dagli iscritti pensionati di Inarcassa, fatta eccezione per i pensionati di invalidità Inarcassa e per i pensionati percettori dell'assegno per figli con disabilità grave erogato dall'Associazione che dovranno il contributo nella misura del 50% (art. 4.3 Regolamento Generale Previdenza).

MATERNITA'/PATERNITA': **Ö53** (" 22 da corrispondere con la prima rata dei minimi e " 31 con la seconda rata).

Deducibilità contributiva in funzione del regime fiscale del contribuente:

~ Regime fiscale ordinario: i contributi versati per ciascun anno, obbligatori e volontari, sono deducibili fino a capienza del reddito complessivo e vanno indicati nel quadro RP (oneri deducibili) della dichiarazione fiscale Persone Fisiche.

~ Regime fiscale di vantaggio o regime forfetario. Occorre distinguere tra contributi obbligatori e contributi facoltativi:

a) i contributi obbligatori vanno indicati nel quadro LM con conseguente abbattimento del reddito professionale imponibile ai fini fiscali. Qualora il reddito esposto nel quadro LM non sia sufficiente, la parte residuale potrà essere indicata nel quadro RP (oneri deducibili) della dichiarazione e dedotta dal reddito complessivo;

b) i contributi facoltativi invece devono essere indicati esclusivamente nel quadro RP (oneri deducibili) e dedotti dal reddito complessivo.

APPROVATO IL BILANCIO 2020

Il Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa ha approvato, nella riunione del 29 e 30 aprile 2021, il Bilancio consuntivo per l'esercizio 2020 che riporta un **avanzo economico di 485 milioni di euro**. A fine dicembre il **patrimonio** di Inarcassa a valori correnti di mercato è tornato stabilmente sopra i livelli di inizio anno, attestandosi a 11,8 miliardi di euro, per poi raggiungere e **superare i 12 miliardi di euro a fine gennaio 2021**.

RC PROFESSIONALE DA QUEST'ANNO CON FONDAZIONE INARCASSA



RC PROFESSIONALE

La Fondazione Inarcassa, [<https://fondazioneinarcassa.it/polizze-rc-e-tutela-legale>] a partire dal 1° gennaio 2021, propone nuova convenzione con i Lloyd's che garantisce la continuità assicurativa per tutti gli Assicurati in corso che hanno sottoscritto le Polizze RC e Tutela Legale aderendo alla Convenzione Inarcassa che si è conclusa il 31/12/2020.

Il servizio è fornito attraverso un processo completamente automatizzato che consente agli utenti, in qualsiasi momento, di quotare, adeguare il massimale in corso, emettere, pagare e firmare la polizza on line attraverso un meccanismo di firma elettronica avanzata, completamente gratuito.

Per quesiti che attengono alle Polizze RC e Tutela Legale scrivere a rcprofessionale@fondazioneinarcassa.it, Numero verde **800 978446**



Bonus Baby Sitting Inps

l'art. 2 del D.L. 30/2021 prevede anche per i liberi professionisti iscritti alla Cassa la possibilità di accedere al bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, per un importo pari a 100" settimanali. Il bonus può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo parentale.

Dal giorno 8 aprile, la domanda può essere inoltrata ad INPS tramite il servizio online Bonus servizi di babysitting, al link di seguito:

<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b54592%3b&lastMenu=0&iMenu=1&iDServizio=3065>

Per ulteriori istruzioni operative, si rimanda alla Circolare Inps n.58 del 14/04/2021



Numeri e riferimenti utili

- Recupero codici Inarcassa On line - Card 800.016318

. **RBM Salute** 800.991775

. **Assigeco** . Polizza RC Professionale 800.978446

. **Call Center** 02.91979700

Sito Inarcassa: www.inarcassa.it

. PEC di Inarcassa: protocollo@pec.inarcassa.org

. Banca Popolare di Sondrio, IBAN Contributi e/o sanzioni
IT67X0569603211000060030X88

Puoi trovare alcuni documenti utili e le precedenti comunicazione sul sito dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano

[*%DOCUMENTAZIONE A CURA DEL DELEGATO+-*
<https://www.ordineingegneri.milano.it/professione/inarcassa>]

Buona giornata

Silvia

Dr. Ing. **Silvia A.V. Fagioli**

Delegato per gli Ingegneri della Provincia di Milano e Consigliere d'Amministrazione
Inarcassa



+ 39 **339 4895042** - gas.silvia@tiscali.it - s.fagioli@pec.inarcassa.org

[Se non desideri ricevere più questa newsletter clicca qui.](#)